Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 27 luglio 1926** — **Numero 172**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1560.**

LEGGE 11 aprile 1926, n. **1250.**

Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924, fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per liquidare le imposte ed evitare le doppie imposizioni, relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni per liquidare le imposte ed evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli Accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli Accordi generali per la esecuzione delle stipulazioni di Rapallo.

Il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderosi di concludere un Accordo speciale per la liquidazione delle imposte e per regolare altre questioni in materia tributaria in relazione all'art. 43 degli Accordi generali 23 ottobre 1922 per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo, hanno nominato a questo scopo come loro plenipotenziari:

Il Regno d'Italia:

Il comm. dott. Attilio Tedeschi, ispettore superiore delle intendenze di finanza;

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:

Il signor Ilario Vedopivez, consigliere della Corte dei conti,

i quali, dopo aver scambiati i loro poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti dichiarano di riconoscere che le imposte e tasse già a credito dell'antica Monarchia austro-ungarica al 3 novembre 1918 e passate a credito del Regno d'Italia, giusta l'art. 39 del Trattato di San Germano, nei territori occupati dal Regio esercito italiano e poscia ceduti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nonchè le imposte e tasse maturate a favore del Regno d'Italia e non riscosse durante il periodo d'occupazione ascendono complessivamente, in cifra tonda, a tre milioni di dinari in valuta jugoslava.

Dichiarano altresì le Alte Parti contraenti di riconoscere che in conseguenza della sospensione delle riscossioni consentita dal Governo dei Serbi, Croati e Sloveni su richiesta del Governo italiano dell'importo suindicato è stato effettivamente riscosso dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel periodo di tempo che corre dall'evacuazione dei territori occupati fino a data odierna, il complessivo importo di 350,000 dinari di valuta jugoslava.

Art. 2.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna di versare al Governo del Regno d'Italia l'importo da esso riscosso a titolo di imposte e tasse nell'ammontare di 350,000 dinari in valuta jugoslava, mettendolo a disposizione dello stesso Governo del Regno d'Italia entro il termine di due mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Se l'ammontare sarà versato prima o dopo del termine come sopra stabilito, gli interessi del 5 per cento annuo saranno portati a credito o a debito del Governo dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 3.

Quanto alle imposte dirette di ogni specie tuttora da riscuotere, le Alte Parti contraenti acconsentono che vengano completamente condonate a tutti i cittadini ed enti dei territori evacuati ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si impegna di impartire immediatamente le opportune disposizioni alle competenti autorità finanziarie affinchè venga senz'altro sospesa e abbandonata la riscossione di tali imposte.

Art. 4.

In relazione all'articolo precedente con cui di comune accordo vengono condonate le imposte dirette, il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni si obbliga a disporre per la depennazione, a favore di tutti i contribuenti in questione, delle imposte dirette di qualsiasi natura non ancora riscosse per l'epoca fino al 31 dicembre dell'anno nel quale avvenne l'evacuazione e di non procedere a nuovi accertamenti per lo stesso periodo di tempo.

Le tasse di altra natura (bolli, competenze, ecc.) eventualmente ancora inevolute, potranno essere regolarmente riscosse.

Art. 5.

Il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna di non applicare a carico dei cittadini ed enti dei territori sopra accennati gli aumenti di tariffe stabiliti con effetto retroattivo.

se non sulle imposte dovute dal gennaio dell'anno successivo a quello in cui avvenne l'evacuazione.

Art. 6.

Il Governo del Regno d'Italia rinuncia a qualsiasi rimborso relativamente alle imposte delle quali viene consentito il condono.

Art. 7.

Per evitare eventuali doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, in quanto concerne le contribuzioni non comprese nel condono, le Alte Parti contraenti dichiarano di riconoscere ed accettare i principi stabiliti nella Convenzione di Roma 6 aprile 1922, che si dovrà ritenere come qui integralmente trascritta, convenendosi, ai fini della più esatta applicazione dei principi stessi, che:

a) quanto all'imposta sui redditi di lavoro, ferma restando la disposizione dell'art. 3 della Convenzione predetta, quando un contribuente estenda la sua attività personale nel territorio dei due Stati, l'imposta sarà applicata dallo Stato in cui il contribuente avrà il suo domicilio.

Nel caso però in cui esso abbia nel territorio dell'altro Stato un ufficio, studio, gabinetto, ambulatorio o simile, sarà colpita da imposta in ciascuno dei due Stati quella parte di reddito che sia stata prodotta con l'attività personale svolta rispettivamente nell'uno e nell'altro territorio;

b) quanto ai redditi provenienti dall'esercizio di industrie e commercio, fermo restando il disposto dell'art. 4 della Convenzione predetta, in mancanza di bilanci speciali o di documenti equipollenti, la base di reparto dell'imposta per le succursali, filiali, ecc., verrà stabilita mediante proporzione fra il complesso delle somme erogate dalla sede centrale e quelle erogate dalle singole succursali a titolo di stipendi, salari, tantièmes ed altri emolumenti corrispondenti al proprio personale.

Le autorità provinciali di finanza dei due Stati potranno corrispondere direttamente fra loro per ottenere ogni utile elemento per la rispettiva tassazione.

Art. 8.

La presente Convenzione sarà ratificata.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma il più presto possibile, eccettuato il disposto dell'art. 3 che avrà esecuzione dal giorno della firma.

La presente Convenzione è redatta in doppio esemplare in italiano, come lingua nota ad entrambi i plenipotenziari.

In fede di che, i plenipotenziari sopraindicati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 26 aprile 1924.

Firmato: ATTILIO TEDESCHI.
HILARIJ VEDOPIVEZ.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

PROTOCOLLO FINALE.

Al momento di procedere alla firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Regno d'Italia ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni, i plenipotenziari dichiarano che la questione delle spese di occupazione non è stata trattata in questa sede; il plenipotenziario del Governo italiano fa riserva di trattazione della questione in altra sede.

Fatto a Roma, il 26 aprile 1924.

Firmato: ATTILIO TEDESCHI.
HILARIJ VEDOPIVEZ.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1561.**

LEGGE 10 luglio 1926, n. **1257.**

Conversione in legge con modificazioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle Ferrovie dello Stato, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, n. 9:

« 9° agli ex-deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per tre legislature o per dieci anni completi e non siano cessati dalla carica per dimissioni.

« Viene tuttavia conservata *ad personam* la carta di libera circolazione agli ex-deputati, che ne abbiano fino ad ora usufruito ».

Allo stesso art. 2, n. 13:

« 13° a due membri dell'Amministrazione della Croce Rossa Italiana, e a due membri dell'Amministrazione del Sovrano Militare Ordine di Malta, indicati dalle rispettive presidenze ».

All'art. 12, comma 1°:

« I senatori del Regno e i deputati al Parlamento hanno diritto annualmente a otto biglietti gratuiti di prima classe, a quattro di seconda classe di viaggio semplice da e per qualunque stazione delle Ferrovie dello Stato, per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, sia del parlamentare che della moglie, coniugi dei fratelli e sorelle medesimi, suoceri, suocere, generi, nuore, zii del parlamentare o della moglie, nipoti, domestici, istitutrici e maggiordomi; e inoltre a dodici buoni per il trasporto gratuito del bagaglio validi ognuno per venticinque chilogrammi. E' escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il senatore o deputato per motivi di salute ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1562.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1926, n. 1240.

Integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi mercantili in acciaio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;
Visti i Regi decreti-legge 28 luglio 1925, n. 1374, e 7 febbraio 1926, n. 190;
Vista la legge 11 giugno 1925, n. 867, ed il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;
Ritenuto che è urgente ed assolutamente necessario ammettere ai benefici previsti dal citato R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, prima della fine del corrente esercizio finanziario, alcuni piroscafi e moto-navi già dichiarati ed in corso di costruzione, attesochè dal 30 giugno prossimo venturo cessa anche di aver vigore il ripetuto R. decreto-legge n. 211;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il riparto della somma di L. 156,000,000, complessivamente autorizzata dagli articoli 10 e 13 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1374, e con l'art. 1 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, è stabilito in L. 145,801,000 per le costruzioni di cui alla prima categoria del citato art. 10; in L. 2,396,000 per le costruzioni della seconda categoria; in L. 1,003,000 per le demolizioni ed in L. 6,800,000 per i lavori di cui alla terza categoria.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26 sono introdotte le variazioni seguenti:

In conto competenza.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 22 - Compensi di costruzione per i piroscafi a scafo metallico - Spese di visite, ecc.	L.	400,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	400,000

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 25 - Compensi per demolizioni di navi mercantili a scafo metallico - Spese di visite, ecc.	L.	400,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	400,000

In conto residui.

In aumento:

Cap. n. 22 - Compensi di costruzione per piroscafi a scafo metallico - Spese di visite, ecc.	L.	27,000,000
Totale aumento	L.	27,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 55 - Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, numero 745, ecc.	L.	17,000,000
Cap. n. 68 (aggiunto) - Liquidazione definitiva dei danni occorsi per sinistri di guerra a piroscafi, ecc.	»	10,000,000
Totale diminuzioni	L.	27,000,000

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 111. — COOP

Numero di pubblicazione 1563.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1241.

Condono di un credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla eliminazione di pendenze esistenti fra l'Erario dello Stato e la provincia di Trento per effetto di anticipazioni ricevute dopo l'armistizio del novembre del 1918 al 31 dicembre del 1919 in eccedenza al fabbisogno pel pagamento degli assegni ai maestri elementari;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' condonato il credito dello Stato di L. 3,257,489.18 verso la provincia di Trento dipendente da anticipazioni fatte dopo l'armistizio dal novembre 1918 al 31 dicembre 1919 in eccedenza al fabbisogno pel pagamento degli assegni ai maestri elementari.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 112. — COOP

Numero di pubblicazione **1564**.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. **1242**.
Variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1926, n. 997;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1926-1927;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni indicate nell'acclusa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 113. — COOP

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1926-27.

In aumento:

Cap. n. 7 - Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc.	L. 200,000
Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione) - Incaricati stabili. Retribuzioni mensili e indennità fisse continuative. (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925) (spese fisse)	» 15,030,500
Cap. n. 12-*ter* (di nuova istituzione) - Incaricati stabili. Indennità di trasferta e di trasferimento. Competenze ed indennità varie. Forniture di attrezzi di lavoro. Libretti di servizio e regolamenti. (Regi decreti 28 maggio 1922, n. 1189 e 31 dicembre 1924, n. 2262, capo 20; decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, capo 7)	» 817,125
Cap. n. 12-*quater* (di nuova istituzione) - Ufficiali idraulici e di bonifica. Stipendi ed indennità fisse (spese fisse)	» 2,850,000
Cap. n. 12-*quinquies* (di nuova istituzione) - Ufficiali idraulici e di bonifica. Competenze diverse	» 800,000
Cap. n. 19-*bis* (di nuova istituzione) - Incaricati stabili. Compensi, premi e soprassoldi. (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 16, 20 e 21 e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, capo 7)	» 100,000
Cap. n. 19-*ter* (di nuova istituzione) - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie	» 100,000
Cap. n. 33-*bis* (di nuova istituzione) - Spese di ogni genere per l'impianto ed il funzionamento degli uffici del Comitato per le migrazioni interne	» 450,000
Cap. n. 108 (modificata la denominazione) - Indennità di trasferta al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato, in dipendenza delle opere straordinarie.	
Cap. n. 113-*bis* (di nuova istituzione) - Incaricati provvisori ed operai temporanei. Retribuzioni e paghe. Indennità di trasferta e di trasferimento. Competenze e indennità varie. Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, cap. 2, 16, 20 e 21 e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8)	» 4,000,000
Cap. n. 118 (modificata le denominazione) - Personale straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche Retribuzione giornaliera e competenze diverse. Premi di operosità e di rendimento (R. decreto 9 aprile 1925, n. 419).	
Cap. n. 119-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche di spettanza di Enti locali o di interesse collettivo. (R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173)	*per memoria*
Cap. n. 126 (modificata la denominazione) - Compensi al personale addetto ai Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole, al personale dell'Alto Commissariato di Napoli addetto ai servizi di Provveditorato ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
Cap. n. 126-*bis* (di nuova istituzione) - anticipazione da corrispondersi agli incaricati stabili per effetto delle norme da emanarsi in applicazione dell'art. 58 del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114	*per memoria*

Cap. n. 126-*ter* (di nuova istituzione) - Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	L.	800,000
Cap. n. 126-*quater* (di nuova istituzione) - Spese eventuali di carattere straordinario per il funzionamento degli uffici provinciali dipendenti	»	200,000
Cap. n. 132 - Edifici pubblici governativi nell'Italia settentrionale	»	1,800,000
Cap. n. 145 - Edifici pubblici governativi nell'Italia centrale	»	1,200,000
Cap. n. 151 - Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli	»	600,000
Cap. n. 155 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Basilicata	»	200,000
Cap. n. 157 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia	»	200,000
Cap. n. 168 (modificata la denominazione) - Contributo dello Stato nel servizio degli interessi di ammortamento dei mutui contratti da Enti locali con la Cassa depositi e prestiti e sussidi agli Enti stessi per la costruzione di acquedotti e l'esecuzione di altre opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare, esclusa la Sardegna (legge 25 giugno 1911, n. 586, e successive modificazioni, e art. 2 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173)	»	1,550,000
Totale	L.	30,897,625

In diminuzione:

Cap. n. 9 (soppresso) - Trasferte e competenze al personale, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 10 (soppresso) - Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali, ecc.	»	10,500,000
Cap. n. 11 (soppresso) - Capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali. Indennità, ecc.	»	500,000
Cap. n. 13 (soppresso) - Assegni al personale idraulico subalterno, ecc.	»	6,200,000
Cap. n. 14 (soppresso) - Competenze diverse al personale idraulico subalterno, ecc.	»	1,050,000
Cap. n. 15 (soppresso) - Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza, ecc. Stipendi, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 16 (soppresso) - Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza, ecc. Competenze	»	17,125
Cap. n. 17 (soppresso) - Personale subalterno ordinario per il servizio dei porti, ecc.	»	30,500
Cap. n. 133 (soppresso) - Costruzione di caserme, ecc. (Italia settentrionale)	»	1,800,000
Cap. n. 146 (soppresso) - Costruzione di caserme, ecc. (Italia centrale)	»	1,200,000
Cap. n. 166 (soppresso) - Costruzione di caserme, ecc. (Italia meridionale ed insulare)	»	1,000,000
Cap. n. 177 - Fondo di riserva per nuove o maggiori spese	»	6,550,000
Totale	L.	30,897,625

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1565.

REGIO DECRETO 17 giugno 1926, n. 1246.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Caserta ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50, lettera *d*), ed il successivo art. 51 del R. decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 16 aprile 1926 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Caserta:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Caserta è autorizzata a imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sul commercio girovago si applica a tutti coloro che esercitano il commercio con banchi fissi o mobili e con veicoli di ogni specie, qualunque sia la durata della loro residenza in provincia di Caserta.

La tassa è di L. 10 per il commercio esercitato sui veicoli a mano, di L. 20 per il commercio esercitato su banchi mobili o su veicoli trainati da forza animale o da forza motrice di qualunque specie e su banchi fissi.

La tassa pagata è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per l'anno solare in corso.

Art. 3.

La tassa sul commercio temporaneo si applica agli esercenti temporanei di negozi di stralcio e di liquidazione e di ogni altra specie, ai commercianti, agenti, rappresentanti e viaggiatori di commercio che espongono per la vendita in alberghi o case private le loro merci, sia annunziandole al pubblico mediante manifesti o avvisi in qualsiasi modo distribuiti, sia facendone la vendita senza annunzi.

La tassa per tutti i commercianti suindicati è di L. 30 per il primo mese, o frazione di mese, con un supplemento mensile di L. 15 per ogni mese successivo o frazione di mese.

Art. 4.

Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) i girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli, quando il valore della merce non superi le L. 100;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dell'imposta principale;

c) i venditori girovaghi di latte, frutta, ed ortaggi;

d) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, anche se questi prendano in affitto i locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

e) gli esercizi ove si effettuino vendite a scopo di beneficienza.

Art. 5.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1926.
Atti del Governo registro 250, foglio 117. — COOP

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Caserta.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi e locali pubblici e privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile o con veicoli o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto di autorizzazione, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio, ai termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni ove non ha sede la Camera anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 8 del presente regolamento. Egli non potrà iniziare l'esercizio senza aver ottenuto dalla Camera il certificato relativo.

Alle scadenze del 22 giugno e 22 dicembre di ogni anno gli esattori verseranno alla cassa camerale le tasse riscosse nel semestre precedente, trattenendo l'aggio a loro spettante.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente; l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita. Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunziato, deve dare avviso alle autorità di cui all'art. 1 del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del citato decreto 8 maggio 1924, salva la facoltà relativa all'oblazione stragiudiziale.

Art. 6.

Nel caso contemplato dall'art. 5 gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di 8 giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa ed aggio. Ove non si effettuasse tale versamento, il presidente della Camera trasmetterà i documenti relativi, previo visto di esecutorietà del Prefetto della provincia, all'esattore del Comune competente perchè provveda subito alla riscossione.

Art. 7.

La Camera di commercio di Caserta, per i commercianti girovaghi che risiedano nella Provincia e che abitualmente ivi esercitano il proprio commercio, potrà formare alla fine di ciascun anno apposito ruolo di pagamento da sottoporsi al visto di esecutorietà del Prefetto della provincia e da valere per l'anno seguente, facendone rimessa agli esattori comunali, che lo esigeranno con la prima rata dell'imposta principale. La quietanza rilasciata dagli esattori servirà a dimostrare che il commerciante è in regola con i pagamenti. Il commerciante verrà inscritto sui ruoli della tassa sul commercio girovago presso l'ufficio esattoriale dal quale dipende il Comune di residenza del contribuente.

Art. 8.

Le tasse sul commercio girovago per cui vengono formati appositi ordinativi o ruoli esecutivi, a norma degli articoli 6 e 7, vengono riscosse con i privilegi delle pubbliche imposte. Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa, spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 9.

Le guardie comunali e gli agenti della forza pubblica di ogni specie sono autorizzate a richiedere ai commercianti girovaghi e temporanei il certificato di cui all'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e la quietanza di pagamento della tassa e faranno denuncia dei nomi ed indirizzi di coloro che ne sono sprovvisti, alla Camera di commercio per i provvedimenti di legge. Per ogni contravvenzione riceveranno un compenso corrispondente alla metà della tassa dovuta.

Art. 10.

Qualora durante l'anno qualcuno dei commercianti girovaghi cessasse di esercitare il commercio, potrà chiedere il rimborso della quota di tassa riferentesi al semestre successivo in quanto la cessazione del commercio avvenga prima del 30 giugno.

Art. 11.

Al presidente della Camera di commercio e industria sono devolute le decisioni di tutte le questioni dipendenti dalla applicazione del presente regolamento. Contro tali decisioni si potrà appellare alla autorità giudiziaria. Il reclamo alla Camera contro l'applicazione della tassa deve essere fatto entro 15 giorni dalla data di pagamento risultante dalla ricevuta. Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico. Passato questo termine, ogni reclamo dovrà essere fatto direttamente all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 12.

Il presente regolamento entrerà in vigore col 1° gennaio 1927.

Roma, addì 17 giugno 1926.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1566.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1243.

Modificazione al R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire ad una parziale deroga del provvedimento surriferito, nei confronti di alcuni casi speciali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con decreto-legge alla modifica sopra accennata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I macchinari ed i materiali, compresi in concessioni già accordate e per le quali non sia ancora scaduto il termine a suo tempo fissato nelle concessioni stesse per l'effettivo esercizio, possono essere ammessi a fruire della franchigia doganale, in deroga al R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, qualora risulti provato, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, d'accordo con quello per le finanze, che per l'acquisto di essi macchinari e materiali siano stati assunti formali e definitivi impegni con case costruttrici straniere, prima della data del 3 aprile 1926.

Art. 2.

I macchinari ed i materiali per i quali sarà consentito l'ingresso nel Regno in franchigia doganale, in deroga al provvedimento richiamato nell'articolo precedente, dovranno essere posti in effettivo esercizio, entro il termine stabilito dal relativo decreto di concessione.

Art. 3.

L'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, sarà accertato dalle autorità competenti, secondo le norme stabilite nel decreto Luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 396.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 114. — COOP

Numero di pubblicazione 1567.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1248.

Autorizzazione al Ministero dell'economia nazionale a fare ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla esecuzione immediata di ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a fare ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie.

Per tali ricerche potrà avvalersi dei fondi stanziati con l'art. 11 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito in legge il 17 aprile 1925, nel limite massimo di L. 500,000 annue.

Sono estese alle ricerche stesse le facoltà conferite con il decreto-legge suddetto, per le ricerche dei giacimenti di oli minerali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 119. — COOP

Numero di pubblicazione **1568.**

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. **1249.**

Modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli oli leggeri dalla distillazione del catrame e dal gas luce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 6 settembre 1923, n. 2281, e 17 aprile 1925, n. 713;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di chiarire il significato della locuzione « gas illuminante » di cui nei Regi decreti-legge 6 settembre 1923, n. 2281, e 17 aprile 1925, numero 713, nonchè di modificare la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 aprile 1925, n. 713, per ciò che concerne l'obbligo della distillazione del catrame da parte di officine di limitata produzione e che non hanno la possibilità di provvedervi con i mezzi propri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La locuzione « gas illuminante » di cui nei Regi decreti-legge 6 settembre 1923, n. 2281, e 17 aprile 1925, n. 713, deve intendersi usata per indicare il gas di distillazione dal carbon fossile.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 aprile 1925, n. 713, è sostituito dal comma seguente:

« Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di esonerare dall'obbligo della distillazione del catrame le officine che ne producono annualmente meno di 1000 quintali. Potranno altresì essere esonerate dall'obbligo stesso le officine con una produzione non superiore ai 2000 quintali quando abbiano avuto dalle due distillerie viciniori un rifiuto all'acquisto della loro produzione di catrame, ovvero quando non sia stato possibile stabilire, con le due distillerie suddette, l'accordo sul prezzo ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 120. — COOP

Numero di pubblicazione **1569.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1252.**

Soppressione di talune Regie agenzie consolari e movimenti in altri uffici all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185;

Visto il R. decreto 15 settembre 1923, n. 2163;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Nostre agenzie consolari in Brisbane, Townsville e Wellington sono soppresse.

Art. 2.

I seguenti uffici consolari di 1ª categoria sono istituiti a decorrere dalla data del presente decreto:

Brisbane: Consolato di 1ª classe, con giurisdizione sul Queensland;

Townsville: Vice consolato alla dipendenza del predetto Regio consolato;

Wellington: Consolato di 1ª classe, con giurisdizione sulla Nuova Zelanda, sulle Isole Figi e sulla Nuova Guinea.

Art. 3.

La giurisdizione del Regio consolato generale a Melbourne resta stabilita per tutto il territorio dell'Australia meno il Queensland.

Art. 4.

Le agenzie consolari di Auckland, Christchurch, Dunedin, Greymouth, Suva passano alla dipendenza del Regio consolato a Wellington.

Art. 5.

Gli assegni annui da corrispondere ai titolari degli uffici suindicati e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio, vengono fissate come segue:

Brisbane: Consolato L. 25,000 assegno e L. 20,000 spese di ufficio;

Townsville: Vice consolato L. 20,000 assegno e lire 18,000 spese di ufficio;

Wellington: Consolato L. 25,000 assegno e L. 20,000 spese di ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 121. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1570.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1253.

Disposizioni relative al personale di gruppo C del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di regolare il conferimento del grado di aiutante principale, disegnatore principale e di computista principale del catasto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1926 gli impiegati che, all'attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, avevano grado di aiutante, disegnatore o computista del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e già provvisti di anzianità di ruolo superiore a quella di coloro che per effetto dell'art. 8 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, furono promossi al grado di aiutante principale, disegnatore principale o computista principale, sono collocati in quest'ultimo grado, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 122. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1571.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1255.

Approvazione della convenzione 20 maggio 1926 per la concessione alla « Società trazione elettrica comense A. Volta », della tranvia a trazione elettrica da Erba Incino a Lecco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1896, n. 361, approvato con R. decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 998; 29 luglio 1925, n. 1509, e 31 dicembre 1925, n. 2525;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 20 maggio 1926, fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della « Società trazione elettrica comense Alessandro Volta » per la concessione, alla Società medesima, della tranvia a trazione elettrica da Erba Incino a Lecco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 124. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1572.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1926, n. 1254.

Provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle Provincie siciliane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire all'autorità di pubblica sicurezza nelle provincie di Catania, Caltanissetta, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani poteri straordinari per la tutela dell'ordine e della tranquillità dei cittadini;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con i Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le persone designate dalla pubblica voce come capeggiatori partecipi, complici o favoreggiatori di associazioni aventi carattere criminoso o comunque pericolose alla sicurezza pubblica possono essere, dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, con rapporto scritto, denunziate, in stato di arresto, per essere assegnate al confino di polizia.

Art. 2.

L'assegnazione al confino è pronunziata da una Commissione provinciale composta dal Prefetto, che la convoca e la

presiede, dal procuratore del Re e da un consigliere di Prefettura.

Le decisioni della Commissione sono definitive, e possono soltanto essere revocate, dietro istanza o di ufficio, per errore di fatto.

Art. 3.

Il confino di polizia dura da 1 a 5 anni, e si sconta in una Colonia o in un Comune del Regno diverso dalla residenza del confinato, designato dal Ministro per l'interno.

Art. 4.

Sono applicabili agli assegnati al confino di polizia le disposizioni contenute negli articoli 117, 118, 119, 120 e 121 della legge di pubblica sicurezza testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 5.

Il presente decreto vale soltanto per le provincie di Catania, Caltanissetta, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

Esso entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 123. — CASATI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Gonzaga (Mantova) e di Ascoli Piceno.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 1° luglio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gonzaga, in provincia di Mantova.

MAESTA',

In seguito a dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Gonzaga, accentuatisi in occasione del concorso al posto di medico condotto del capoluogo, 17 consiglieri, dei 30 assegnati al Comune, hanno presentato le dimissioni. In tale situazione — che ha determinato vivaci ripercussioni nella cittadinanza, che potrebbero produrre turbamento della pubblica quiete — il Prefetto ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

E poichè, dato lo stato di animo creatosi nel Consiglio comunale e nel campo elettorale, non si ritiene opportuno procedere ad elezioni suppletive per la integrazione dell'Amministrazione, ed è, d'altra parte, necessario assicurare il regolare funzionamento della civica azienda, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Gonzaga ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gonzaga, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Roberto Panzani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 9 luglio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ascoli Piceno.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno, in seguito alle dimissioni di oltre la metà dei suoi componenti, è venuta a trovarsi nella impossibilità di funzionare, sicchè il Prefetto, per assicurare la continuità dei servizi, ha dovuto affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

La particolare situazione locale che provocò la cennata crisi, sconsiglia di far luogo alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, mentre, d'altro canto, occorre provvedere, con un adeguato periodo di gestione straordinaria, al riassetto dei servizi e delle finanze comunali.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto con cui si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ascoli Piceno è sciolto.

Art. 2.

Il sig. gr. uff. dott. Giuseppe Boccalone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1926.
Scioglimento dell'Amministrazione dell'Istituto italiano d'igiene, previdenza ed assistenza sociale di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme nell'ordinamento dell'Istituto italiano d'igiene, previdenza ed assistenza sociale di Roma, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione dell'Istituto italiano d'igiene, previdenza e assistenza sociale di Roma, è sciolta.
La temporanea gestione dell'Istituto medesimo è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al gr. uff. prof. Paolo Medolaghi, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'Ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica.

Roma, addì 24 giugno 1926.

Il Ministro: FEDERZONI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 22 luglio 1926, n. XX.A.5454 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 26 luglio al 1° agosto 1926 è stata fissata in L. 586, rappresentanti 100 dazio nominale e 486 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 26 luglio 1926.

Francia	77.62	New York	30.189
Svizzera	583.69	Dollaro Canadese	30.15
Londra	146.665	Oro	582.50
Olanda	12.18	Belgrado	54.50
Spagna	470.67	Budapest (pengö)	0.0425
Belgio	79.96	Albania (Franco oro)	582 —
Berlino (Marco oro)	7.185	Norvegia	6.64
Vienna (Schillinge)	4.28	Polonia (Sloty)	—
Praga	89.50	Rendita 3,50 %	66.725
Romania	13.75	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	158.60	Rendita 3 % lordo	41 —
Peso Argentino oro	27.77	Consolidato 5 %	90.50
Peso Argentino carta	12.22	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.625

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga della sessione di esami per l'autorizzazione a viaggiare come medico di bordo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il precedente decreto 26 marzo 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1926, con il quale fu indetta pel corrente mese di luglio una sessione di esami di idoneità per la concessione dell'autorizzazione a viaggiare come medico di bordo;
Ritenuta l'opportunità di far luogo al differimento della detta sessione;

Decreta:

La sessione come sopra indetta è rinviata al mese di ottobre corrente anno, in giorni da destinarsi con successivo provvedimento.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1926.

Il Ministro: FEDERZONI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.